

## REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' TRAMITE EMISSIONI SONORE

Ai sensi del vigente Codice della strada, il Comune di Fabriano regola e delimita la pubblicità sonora sulla base del presente regolamento.

Art. 1. La pubblicità sonora è consentita in ogni orario notturno e diurno per la divulgazione di comunicati o informazioni che il Sindaco, o un delegato, ritenga urgenti e non differibili, relativi alla pubblica incolumità.

Art. 2 – La pubblicità sonora, con esclusione di quella proveniente direttamente dall'amministrazione, dovrà sempre essere preventivamente autorizzata.

La pubblicità si riterrà autorizzata qualora sia stata fatta prevenire al protocollo del Comune, lettera contenente la richiesta, almeno 5 giorni prima dalla data di inizio della stessa e il Dirigente non abbia diniego motivato.

Art 3 – La pubblicità sonora è consentita nei periodi relativi alla convocazione dei comizi elettorali, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130. L'autorizzazione, nel caso essa si svolga nel territorio di più Comuni, è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni.

Art 4 – La pubblicità sonora è consentita nei soli giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Art 5 – La pubblicità sonora (fonica) non deve in ogni caso superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1.3.1991.

Art 6 – Per quanto riguarda la pubblicità al di fuori dei centri abitati, essa è consentita nel rispetto dell'articolo 23 del Codice della strada e dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione e, precisamente, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Art 7 – Nel centro urbano, gli operatori delle forze di polizia potranno richiedere agli incaricati di sospendere momentaneamente la pubblicità sonora, per eventuali esigenze di ordine pubblico o per altri motivi degni di nota.

Art 8 – La pubblicità sonora dovrà essere effettuata di norma con veicolo in movimento e, in caso di arresto anche temporaneo della circolazione, gli

apparecchi di riproduzione dovranno essere spenti, qualora la sosta superi i 5 minuti.

Art 9 – E' sempre vietata la pubblicità sonora ad una distanza inferiore a metri 30 da: luoghi di culto, ospedali e cliniche, case di riposo e scuole, con esclusione di quella prevista al comma 1.

Art 10 – Unitamente alla richiesta, dovrà essere inviata copia dattiloscritta del messaggio pubblicitario che si intende diffondere.

Art 11 – Coloro che non si atterranno alle disposizioni contenute nel presente regolamento, saranno soggetti alla sanzione amministrativa di lire 200.000 nonchè a tutte le altre sanzioni, per particolari inadempienze previste dal Codice della Strada.

La sanzione di lire 200.000 verrà introitata dal Comune di Fabriano per il tramite del Comando Polizia Municipale, la quale dovrà redigere apposito verbale di contestazione.

Art 12 – Qualora nel corso dell'anno solare, si incorra in due o più variazioni, fermo restando l'obbligo del pagamento delle sanzioni, i trasgressori non potranno più effettuare pubblicità sonora nel territorio comunale per un periodo di anni UNO, con decorrenza dell'ultima infrazione.

Art 13 – Il divieto dell'effettuazione della pubblicità sonora di cui al punto 12, verrà disposto con ordinanza del Sindaco, che verrà notificata dall'interessato: contro coloro cui sia stata interdetta l'effettuazione della pubblicità sonora, che continuano ad operare nonostante l'ordinanza, si procederà ai sensi del Codice Penale.